REGOLAMENTO (CEE) N. 2383/86 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 542/86 per quanto concerne la ripartizione del quantitativo di conserve di funghi coltivati da importare in esenzione dall'importo supplementare durante il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1838/86 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione di conserve di funghi coltivati (3), in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81, il quantitativo da importare in esenzione dall'importo supplementare dev'essere ripartito tra i paesi fornitori tenendo conto delle correnti di scambio tradizionali ed i nuovi fornitori;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 542/86 della Commissione (4) ha ripartito il quantitativo in questione per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1986; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3433/81 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3441/84 (6), ha previsto la possibilità di rivedere i quantitativi in base ai titoli rilasciati durante il primo semestre dell'anno in questione; che il bilancio dei titoli rilasciati al 30 giugno 1986 è tale da giustificare una nuova ripartizione di tali quantitativi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 542/86 è sostituito dal seguente articolo:

« *Articolo 1*

Il quantitativo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81 è ripartito come segue:

— per la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, per il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1986:

(in peso netto)

Paese d'origine / Paese importatore	Cina	Corea del Sud	Taiwan	Hong Kong	Altri
Belgio / Lussemburgo	268	—	48	—	—
Danimarca	855	20	—	—	—
R. f. di Germania	28 923	760	1 809	433	933
Grecia	15	5	137	—	20
Francia	10	—	18	—	2
Irlanda	—	—	—	—	—
Italia	—	—	25	—	—
Paesi Bassi	71	15	68	—	—
Regno Unito	87	—	201	—	—

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 183 del 4. 7. 1986, pag. 1.
(4) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 39.
(5) GU n. L 346 del 2. 12. 1981, pag. 5.
(6) GU n. L 318 del 7. 12. 1984, pag. 28.

— per la Spagna ed il Portogallo, per il periodo 1° marzo — 31 dicembre 1986 :

(in peso netto)

Paese d'origine / Paese importatore	Cina	Corea del Sud	Taiwan	Hong Kong	Altri
Spagna	3	—	10	—	—
Portogallo	—	—	—	1	— »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente